

pensionati ugl news

10 Maggio 2019



INPS

IL PROBLEMA DEGLI INDEBITI VERI E PRESUNTI

Può capitare che, per errore, l'istituto corrisponda delle somme non dovute, come di un assegno di pensione più alto, rispetto all'importo spettante, a causa di calcoli sbagliati, oppure di un'integrazione o di una maggiorazione riconosciute considerando redditi inferiori rispetto a quelli reali, o, in generale, di prestazioni erogate sulla base di presupposti errati.

In questi casi l'**Inps può chiedere soldi indietro?**

Non esiste un'unica risposta a questa domanda: in alcuni casi, il pensionato, o il beneficiario della prestazione, è tenuto a restituire l'indebito all'Inps, mentre in altre situazioni si applica la cosiddetta sanatoria degli indebiti, e l'interessato non deve restituire nulla.

Ma procediamo per ordine, e cerchiamo di capire quando l'Inps può chiedere la restituzione degli importi non dovuti, e quando, invece, il pensionato può tenere i soldi ricevuti in più dall'istituto.

Innanzitutto, bisogna tener presente che i pagamenti indebiti effettuati dall'Inps sono soggetti all'ordinario termine di **prescrizione decennale**: in pratica, trascorsi 10 anni dal pagamento, l'Inps non può più richiedere le somme indietro.

Se l'Inps corrisponde dei soldi in più, sulla base di un provvedimento formale e definitivo, viziato da un errore di qualsiasi natura imputabile all'istituto, le somme non devono essere restituite: si tratta della cosiddetta **sanatoria degli indebiti**, prevista da una nota legge [1], applicabile a tutti gli indebiti Inps successivi al 31 dicembre 2000.

Le somme devono essere invece restituite:

- se l'indebita percezione è dovuta al dolo dell'interessato.
- se il pensionato, pur essendo a conoscenza di fatti che incidono sul diritto alla pensione o sulla sua

SEGRETARIO NAZIONALE CORRADO MANNUCCI

UGL Federazione Nazionale Pensionati Via Principe Amedeo, 23 - 00185 Roma - Tel 06/48904445 - 06/87679903 - Fax 06/48930972

E-MAIL: cmannucci@ugl.it - POSTA PEC: uglpensionati@pec.it

SITO: www.uglpensionati.it - FACEBOOK.com/uglpensionati - TWITTER.com/UGL_Pensionati

misura, non li ha segnalati, a meno che l'Inps non risulti già informato.

Se l'interessato riceve dall'Inps una pensione più alta a causa di un errore dell'ente nel provvedimento di liquidazione o di ricostituzione della prestazione, i soldi non vanno restituiti se:

- le somme sono state riconosciute sulla base di un provvedimento formale e definitivo;
- il provvedimento è già stato comunicato al pensionato;
- il provvedimento risulta viziato da un errore imputabile all'Inps: lo sbaglio può anche consistere in una valutazione omessa o errata, ai fini del diritto o della misura del trattamento, di redditi già conosciuti dall'istituto [2].

L'errore non è imputabile all'Inps, se l'interessato non comunica all'istituto, o comunica solo in parte, eventuali fatti, sconosciuti all'ente, che possono avere delle conseguenze sul diritto o sulla misura della prestazione. Di conseguenza, le somme riconosciute indebitamente sono integralmente recuperabili.

L'errore è invece imputabile all'Inps, quindi i soldi non vanno restituiti, se l'interessato comunica all'ente l'esistenza di fatti che incidono sul diritto o sulla misura della prestazione, ma l'istituto continua a versare per intero le somme.

Può capitare che l'Inps versi degli importi non spettanti a causa di un **errore successivo al provvedimento di liquidazione** della prestazione: l'errore può essere dovuto, ad esempio, al mutamento della situazione di fatto che incide sul diritto o sulla misura della pensione, o alla mancata o tardiva applicazione di una norma.

In sostanza, può capitare che, nonostante la pensione sia stata liquidata correttamente, intervengano, successivamente, delle norme o dei fatti in base ai quali la prestazione debba essere riliquidata.

Se le somme sono state versate sulla base di una valutazione errata, da parte dell'Inps, dei fatti intervenuti successivamente al provvedimento e conosciuti dall'ente, gli indebiti non possono essere richiesti, quindi si applica la sanatoria.

I soldi vanno invece restituiti se i fatti non erano conosciuti dall'Inps e sussisteva l'obbligo, da parte dell'interessato, di dichiararli.

Se i soldi in più sono stati accreditati al pensionato a causa di una mancata o erronea valutazione dei redditi, la situazione è più complessa.

Innanzitutto, l'Inps deve verificare ogni anno i **redditi** che possono incidere sulla misura o sul diritto alle prestazioni di previdenza e assistenza: inoltre, esiste un preciso termine [3] entro il quale l'istituto può procedere al recupero delle somme non dovute, superato il quale gli indebiti non possono più essere richiesti indietro.

Nello specifico:

- se i redditi che hanno inciso sul diritto alla pensione o sul suo importo non erano, in principio, conosciuti dall'Inps, la richiesta di restituzione dell'indebito deve essere notificata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di conoscenza dei redditi;
- se i redditi che hanno inciso sul diritto alla pensione o sul suo importo sono riportati nella dichiarazione annuale (730 o modello Redditi), la richiesta di restituzione dell'indebito deve essere notificata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della dichiarazione.

In caso contrario, i soldi non possono essere chiesti indietro (fanno sempre eccezione le ipotesi in cui è accertato il dolo del contribuente).

Nelle ipotesi in cui l'Inps può recuperare gli importi non dovuti, questi possono essere versati all'istituto:

tramite **compensazione con i crediti** del pensionato nei confronti dell'Inps: sono esclusi dalla compensazione gli assegni al nucleo familiare (Anf), la pensione o l'assegno sociale ed i trattamenti di

invalidità civile, a meno che il debito e il credito del pensionato si riferiscano a prestazioni riconosciute allo stesso titolo e per lo stesso periodo;

- tramite **trattenute sulla pensione**: in questo caso, il recupero può essere effettuato entro 1/5 della somma delle pensioni in pagamento, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo (513,01 euro mensili nel 2019), e senza interessi, a meno che il versamento non spettante sia stato causato dal dolo dell'interessato; nessun recupero può essere effettuato sugli assegni familiari, sulle pensioni e sugli assegni sociali, e sui trattamenti di invalidità civile, se non per indebiti relativi allo stesso tipo di prestazione;
- tramite **pagamento con rimessa in denaro**: a seconda della situazione del debitore e dell'importo dovuto, l'Inps può stabilire un piano di recupero della durata massima di 24 mesi, salvo situazioni eccezionali.

[1] Art.13, L. 412/91.

[2] INPS Circ. n. 31/2006.

[3] C. Cost. sent. n. 166/1996.

Sossio Moccia

Componente del Comitato Consultivo
Nazionale della UGL Pensionati

